

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 256 DEL 7/6/2018

OGGETTO: Approvazione proposta di transazione relativa alla controversia Cataudella Michele vs. Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa e atti consequenziali.-

L'anno duemiladiciotto il giorno Sette del mese di Giugno presso la sede del Consorzio di Bonifica di Bonifica n.8 Ragusa, il Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;



VISTO l'atto di citazione assunto al protocollo consortile al n°2999 del 22/03/2007 con cui l'Avv. Ettore Alicata, l'Avv. Giuseppe Alicata, il Sig. Filippo Di Martino, il Prof. Michele Cataudella e la Prof. ssa Cristiana Alicata citano il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa ed il Comune di Ispica a comparire avanti la Corte di Appello di Catania;

CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori di Bonifica Idraulica in C.da Marina Marza, terre di Ispica – Sistemazione del canale "D" – Rami dal Pantano Arezzi alla Foce – il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa ha effettuato degli espropri di terreni tra i quali rientrano quelli dei predetti attori che, con il citato atto di citazione contestano l'ammontare delle indennità di esproprio liquidate in conformità delle determinazioni della Commissione Provinciale di esproprio art. 14 L.10/77 c/o UTE;

VISTA la delibera consortile n°340 del 11/07/2007 con cui si è autorizzato questo Ente a resistere in appello avverso l'atto di citazione emesso dalla Corte d'Appello di Catania nella causa Alicata Ettore+4 c/ Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;

VISTA la nota dell'Avv. Rustico, legale convenzionato dell'Ente, assunta al protocollo consortile al n°2624 del 28/02/2014, con cui è stata trasmessa la sentenza della Corte d'Appello di Catania n°495/2014 con cui vengono determinate le indennità dovute agli attori ordinando altresì a questo Consorzio di procedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle differenze tra le indennità di espropriazione come già liquidate e quelle depositate, oltre ai relativi interessi legali, condannando altresì questo Consorzio al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate in €. 1.350,00 per spese ed €. 3.450,00 per compensi, oltre accessori di legge;

VISTA la proposta di transazione avanzata dal signor Cataudella Michele e assunta al protocollo consortile al n°1069/2017;

CONSIDERATO che questo Consorzio ha riscontrato la superiore richiesta con nota consortile n°516/2018 con cui è stato proposto al signor Cataudella di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia in oggetto alle condizioni di seguito riportate: pagamento della somma totale di €. 36.391,83, omniacomprendiva e a saldo di tutto quanto dovuto, da effettuare in tre anni con rate semestrali di importo pari ad €. 6.000,00 da liquidare entro Giugno e Dicembre di ogni anno;

VISTA la dichiarazione di accettazione inviata dal signor Cataudella con nota assunta al protocollo consortile al n°793 del 05/02/2018 con cui lo stesso fa presente di accettare il pagamento così come da noi proposto ma per un importo ricalcolato e pari ad €. 36.595,00 poiché, medio tempore, la Commissione Tributaria di Ragusa ha emesso la sentenza n°52/2018 in totale accoglimento del ricorso presentato dal signor Cataudella Michele avverso la cartella esattoriale n°293220150045175781 notificata dal Consorzio, con condanna dell'Ente alle spese di giudizio liquidate in €. 150,00 oltre accessori di legge;


RITENUTO pertanto opportuno approvare la transazione in oggetto alle condizioni sopraccitate;

CONSIDERATO che occorre altresì procedere a dare attuazione alla proposta transattiva di cui alla nota n°793/2018;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,;

- Di approvare la proposta transattiva introitata al protocollo consortile al n°793 del 05/02/2018 nei confronti del signor Cataudella Michele, per un importo di €. 36.950,00, in conformità alle condizioni di cui in premessa e di seguito indicate:



- Versamento 1^ rata entro il 30 Giugno 2018 per un importo pari ad €. 6.000,00;
- Versamento delle successive n°4 rate semestrali, pari ad €. 6.000,00, e versamento dell'ultima rata semestrale per un importo di €. 6.595,00 da effettuare entro i mesi di dicembre e giugno di ogni anno;

- Di assumere gli impegni di spesa quanto ad €. 12.000 per l'esercizio finanziario 2018 sul capitolo di Bilancio 153, quanto ad €. 12.000 per l'esercizio finanziario 2019 sul capitolo di Bilancio 153, quanto ad €. 12.950 per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo di Bilancio 153 e quanto ad €. per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo di Bilancio .-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Fabio Bizzini)

